



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DELLA SINDACA

Ordinanza N: 9 del 09/06/2026

Oggetto:	NOTTE BIANCA 2026 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE IN LATTINA E VETRO
----------	--



COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

LA SINDACA

DATO ATTO che il giorno 11 giugno 2026 si terrà nel Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi (Zona 1 – Centro Storico) la manifestazione denominata “Notte Bianca 2026”, organizzata dall’Associazione “ViaMaestra”, che inizierà alle ore 18.00 del 11 giugno e terminerà alle ore 02.00 del 12 giugno;

CONSIDERATO che tale iniziativa richiamerà presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalla manifestazione;

VISTA la nota prot. n. 19548 del 08/06/2026, con la quale il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, invita il Comune a valutare l’opportunità di emettere apposita ordinanza di divieto di somministrazione e vendita delle bevande in lattina e vetro in occasione della manifestazione denominata “Notte Bianca 2026” e dunque per il giorno 11 giugno 2026 a partire dalle ore 18:00, fino alle ore 02:00 del giorno 12 giugno 2026;

DATO ATTO che, in occasione della suddetta manifestazione si ritiene opportuno come proposto dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, limitare l’utilizzo di contenitori di vetro e lattine nell’ambito delle aree interessate dalla manifestazione stessa, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio per l’incolumità pubblica;

VALUTATA la necessità di garantire le massime condizioni di sicurezza per il pubblico anche limitando la vendita per asporto, il consumo e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e alluminio, nelle aree interessate dalla manifestazione, al fine di consentire un ordinato controllo ed una efficace prevenzione;

RITENUTO che anche il semplice abbandono sul suolo pubblico di bottiglie ed oggetti di vetro e di coccio, in caso di rottura, volontaria o accidentale, rappresenterebbe un pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto qualora si dovesse verificare un urgente deflusso dei partecipanti alla manifestazione;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse connesse al mantenimento della sicurezza e della pubblica incolumità, all’adozione di un provvedimento che preveda il divieto di somministrazione, vendita per asporto, consumo e detenzione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

RITENUTO di stabilire l’efficacia del presente provvedimento nelle aree interessate dalla manifestazione, ossia nel Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi (Zona 1 – Centro Storico) come individuato nell’allegata planimetria, e in quelle immediatamente contigue in un raggio di 500



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

mt, dalle ore 18:00 del 11 giugno alle ore 02:00 del 12 giugno;

CONSIDERATO che il divieto di somministrazione e vendita per asporto riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che il divieto di consumo e detenzione è esteso a chiunque partecipi alla manifestazione in esame;

RICHIAMATO l'art. 18, comma 1 del vigente "Regolamento di Polizia Urbana" che, in relazione, tra l'altro, a fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connesse al consumo di alcool, vieta di consumare bevande superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze dei locali di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi, quindi sotto la diretta responsabilità degli esercenti o di chi ne fa le veci;

RITENUTO di consentire la consumazione di bevande in lattine o in contenitori di vetro solo all'interno dei locali e delle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo ai soli avventori seduti al tavolo;

RITENUTO di dare esecuzione a quanto richiesto, in quanto le suddette misure sono dettate a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che si è ottemperato all'obbligo di invio preventivo previsto dall'art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/40, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine;
2. Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche. La consumazione di bevande in lattine o in contenitori di vetro è consentita solo all'interno dei locali e delle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo ai soli avventori seduti al tavolo;
3. E' fatto assoluto divieto a chiunque di consumare e detenere bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
3. I divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 hanno efficacia nel Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi (Zona 1 – Centro Storico), come individuato nell'allegata planimetria, e in quelle immediatamente contigue in un raggio di 500 mt, dalle ore 18:00 del 11 giugno alle ore 02:00 del 12 giugno;

AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i.

DISPONE CHE

- La notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati sia trasmessa a mezzo PEC.
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ CHE

- La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Poggibonsi nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- Della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA



COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art.21 bis della legge 287/1990.

Avverso il presente atto può essere altresì esperita la tutela civica entro 20 giorni.

Il ricorso alla tutela civica non sospende i termini dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi ed è facoltativo e non alternativo ad essi.

Sindaca
Cenni Susanna

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell'archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”